

COMUNE DI CAPPADOCIA

Provincia di L'Aquila
Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA N. 36 DEL 03-07-2020

**Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA PER LAVORI DI RIFACIMENTO
ASFALTO IN VIA STRADA NUOVA**

Dato atto che il Comune ha dato incarico alla Ditta Mascitti di Celano (AQ) di effettuare lavori di rifacimento del manto stradale su Via Strada Nuova nel tratto che va da Largo Aia all'intersezione con Via Salere in Verrecchie;

Considerato che per effettuare i lavori di cui sopra è necessario istituire il divieto di sosta e di transito sul tratto di via sopra indicato;

Visti gli interventi di realizzazione e la necessità di garantire la sicurezza degli utenti della strada e dell'area di cantiere;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.gs. 267/2000,

ORDINA

di istituire il divieto di sosta e di transito dalle **ore 07:00 del 13 luglio 2020 e comunque fino all'ultimazione dei lavori su Via Strada Nuova** nel tratto di strada che va **da Largo Aia fino all'intersezione con Via Salere**.

DEMANDA

alla società esecutrice dei lavori il compito di posizionare le transenne e la segnaletica stradale necessaria per garantire la sicurezza delle aree coinvolte dai lavori.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web del Comune e con l'apposizione di opportuna segnaletica stradale prevista dal codice della strada nelle ore indicate.

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992.

A norma dell'art 8 della legge n. 241/1990, si comunica che Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Ten. Paolo Ronci, presso l'Ufficio di Polizia Locale di Cappadocia, tel. 0863.670178.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed è immediatamente esecutiva.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, comma 1°, lettera a) e comma 14° del C.d.S.



Il Responsabile del Servizio
Ten. Paolo Ronci